

**Sintesi della normativa nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 6/19 e indicazioni di Ateneo per
l'offerta formativa e la programmazione della didattica
Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico**

PREMESSA

PRIMA PARTE - ISTITUZIONE, ACCREDITAMENTO E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA
MAGISTRALE e LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

1. Istituzione e accreditamento iniziale
2. Modifica dell'Ordinamento didattico e riesame
3. Attivazione annuale e accreditamento
4. Corsi interateneo
5. Tipologie di corsi di studio
6. Corsi di studio internazionali
7. Corsi interclasse
8. Corsi di laurea della stessa classe: condivisione di almeno 60 CFU
9. Corsi di studio della stessa classe: differenziazione per almeno 40 (30) CFU
10. Consultazione con le organizzazioni rappresentative e comitato di indirizzo
11. Docenti di riferimento
12. Numero minimo di studenti per corso di studio
13. Numero minimo di studenti per curriculum
14. Programmazione degli accessi
15. Modalità di superamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi

SECONDA PARTE - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

16. Attività di base, caratterizzanti, affini e integrative – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico
17. Attività a scelta autonoma
18. Altre attività (art. 10 comma 5 lettere c, d, e del DM 270)
19. Regolamento didattico del Corso di Studio, Offerta didattica programmata, piano di studio
20. Didattica frontale, struttura delle attività formative e relativi esami
21. Didattica integrativa
22. Numero di esami e tipo di valutazione
23. Numero minimo di CFU
24. Attività formative blended learning e on line
25. Attività formative in lingua diversa dall'italiano
26. Mutuazioni
27. Modifiche della programmazione didattica
28. Syllabus

PRIMA PARTE

ISTITUZIONE, ACCREDITAMENTO E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Nei punti seguenti si farà riferimento in generale a “strutture didattiche” per indicare: Scuole, Dipartimenti, Corsi di Studio e le relative segreterie didattiche che sono gli attori della progettazione dell’offerta formativa dell’Ateneo e che devono lavorare in maniera coordinata tra loro, con la Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica (CPQD) e con l’Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità nello svolgimento delle attività descritte in questo documento.

Con riferimento alle specifiche attività e alla gestione dei sistemi informativi di Ateneo per la didattica e della Scheda SUA-CdS, la suddivisione e la responsabilità delle attività in particolare tra Scuola e Dipartimenti è individuata nella Carta per l’organizzazione dei servizi didattici di ciascuna Scuola.

1. Istituzione e accreditamento iniziale

- 1.1. Ai sensi del DM 270/2004, del DM 635/2016 e del DM 6/2019, l’**istituzione di un corso di studio**, ovvero la sua “creazione”, si avvia con la proposta dell’Ateneo dell’Ordinamento didattico e si perfeziona con l’accreditamento iniziale.
- 1.2. L’**accreditamento iniziale** ha durata massima triennale e viene disposto dal MIUR a seguito di:
 - parere positivo del CUN sull’Ordinamento didattico;
 - verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti previsti. Se dalla verifica ex post non risulta soddisfatto il requisito dei docenti di riferimento su tutti i corsi di studio attivati nell’Ateneo l’anno precedente, l’istituzione di nuovi corsi può essere proposta nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1.
- 1.3. Le proposte di istituzione di Corsi di Studio, dopo il parere della Commissione Paritetica e l’approvazione da parte del Dipartimento di riferimento e della Scuola, devono essere presentate all’approvazione degli organi di Ateneo entro il mese di dicembre dell’anno precedente l’attivazione accompagnate da una relazione della CPQD e previo i pareri favorevoli del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Comitato Regionale di Coordinamento.
- 1.4. La CPQD terrà in considerazione in particolare i requisiti di sostenibilità a) della docenza, sia in relazione all’individuazione dei docenti di riferimento per l’intera durata legale del corso che in relazione alla copertura degli insegnamenti; b) delle strutture didattiche, in termini di effettiva disponibilità e adeguatezza di aule e di laboratori.
- 1.5. Per ciascuna iniziativa, il Comitato ordinatore, in collaborazione con il Dipartimento e la Scuola coinvolti nel progetto, dovrà fornire la documentazione richiesta entro le scadenze definite e seguendo le indicazioni e i modelli approvati dalla CPQD e comunicati entro il mese di aprile dell’anno precedente.

2. Modifica dell’Ordinamento didattico e riesame

- 2.1. I corsi di studio accreditati per i quali sia necessaria una revisione strutturale (modifiche che impattano su obiettivi formativi e tabella delle attività, sbocchi occupazionali e professionali; modifica della lingua e/o della denominazione) devono proporre al MIUR la modifica dell’Ordinamento didattico e, secondo quanto previsto dall’art. 4 c. 5 del DM 6/2019, ottenere il parere positivo da parte del CUN (nel caso si tratti esclusivamente di “modifiche di routine (per es.

SSD e CFU) o non sostanziali (per es. nella parte descrittiva testuale)” ovvero di CUN e ANVUR nel caso di “modifiche significative”.

- 2.2. I Corsi di Studio che intendano modificare in maniera sostanziale l’Ordinamento didattico, sono chiamati a redigere il Rapporto di Riesame Ciclico seguendo le indicazioni della CPQD. In tal modo i Corsi di Studio avranno modo di consolidare i rapporti con le parti interessate e provvedere ad un’accurata revisione del proprio progetto formativo.

3. Attivazione annuale e accreditamento

- 3.1. L'**attivazione annuale dei corsi di studio** accreditati da parte del MIUR è subordinata unicamente all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), ed è condizionata dalla verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza (verifica “ex post” relativamente all’a.a. precedente).
- 3.2. I corsi di studio di nuova istituzione devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'accREDITamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.
- 3.3. La **conferma annuale dell'accREDITamento**, per i corsi di studio già attivati nei precedenti a.a. , si ottiene automaticamente qualora sia stata approvata l’eventuale modifica dell’Ordinamento e l'esito della verifica “ex post” dei requisiti minimi di docenza sia positivo. Ove tali condizioni non vengano attese per insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, i corsi in carenza di docenza possono essere attivati fino all’anno accademico 2022/23 e, successivamente, per un solo anno al fine di implementare il numero dei docenti di riferimento necessari. L'accREDITamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1.
- 3.4. Secondo quanto previsto dall’all. A punto b del DM 6/2019 la verifica “ex post” dei requisiti minimi di docenza per la conferma dell’accREDITamento, ai fini dell’attivazione per l’anno successivo, viene effettuata “con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell’anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accREDITati”.
- 3.5. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accREDITamento iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR, ai fini del loro **accREDITamento periodico**. L'accREDITamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo o del Ministero.
- 3.6. L' **accREDITamento periodico** viene concesso:
 - contestualmente all'accREDITamento periodico della sede, a tutti i corsi di studio eccetto quelli valutati negativamente, che sono soppressi;
 - dopo 3 anni dall’ultimo accREDITamento periodico, ai corsi che soddisfano i requisiti previsti per l'accREDITamento iniziale e i requisiti di qualità dei corsi di studio, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica. La verifica di tali requisiti viene effettuata da parte dell'ANVUR mediante una valutazione a distanza, sulla base anche dell'attività di valutazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo ovvero, in caso di criticità, mediante una valutazione approfondita del corso. In caso di esito positivo, la durata dell'accREDITamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accREDITamento della sede; in caso di esito negativo il MIUR provvede alla revoca dell'accREDITamento e alla soppressione del corso con apposito decreto.
- 3.7. I dati utili per l’attivazione e l’accREDITamento dei Corsi di Studio dovranno essere aggiornati nella SUA-CdS, secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze definite dalla CPQD.

3.8. Le proposte di attivazione di corsi di studio con la compilazione del prospetto dell'offerta formativa, l'indicazione del contingente degli stranieri, dell'eventuale numero programmato e dei requisiti per l'ammissione, dopo l'approvazione da parte del Dipartimento di riferimento e della Scuola, devono essere presentate all'approvazione degli organi di Ateneo entro il mese di febbraio accompagnate da una relazione della CPQD che terrà in considerazione in particolare i seguenti aspetti con riferimento alla situazione di ciascun corso di studio nell'a.a. precedente:

- Strutture e attrezzature didattiche
- Requisiti di docenza
- Numero di studenti
- Coinvolgimento delle parti sociali
- Compilazione del syllabus per gli insegnamenti
- Opinioni degli studenti sulle attività didattiche.

Per i corsi internazionali saranno inoltre considerati:

- Numero di studenti stranieri

e per i corsi a distanza:

- Soddisfazione degli studenti sulle tecnologie e metodologie per l'e-learning.

3.9. Le attività e le scadenze annuali per la definizione dell'offerta formativa e la redazione dei documenti previsti dall'Assicurazione della Qualità da parte delle strutture didattiche sono indicate nel Calendario delle attività approvato dalla CPQD e comunicato entro il mese di giugno dell'anno precedente.

4. Corsi interateneo

4.1. Corsi di studio "interateneo", organizzati congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, possono essere attivati con la stipula di una apposita convenzione finalizzata a disciplinare gli obiettivi e le attività formative del corso di studio e ad individuare l'Ateneo che, anche a turno, segue la gestione amministrativa del corso.

4.2. Deve essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena – doppio titolo). Un corso di studio erogato integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che, disciplinando programmi di mobilità internazionale degli studenti (scambi), prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non è un corso interateneo.

4.3. In caso di corso interateneo di cui l'Ateneo di Padova è sede amministrativa, la relativa SUA-CdS, che conterrà anche la convenzione tra gli Atenei coinvolti, dovrà essere compilata a cura della Scuola e/o Dipartimento a cui il corso afferisce.

4.4. Per tutto ciò che riguarda l'organizzazione del corso di studio si fa riferimento alla convenzione per la gestione e attivazione del corso di studio interateneo e al Regolamento di Corso di Studio.

5. Tipologie di corsi di studio

5.1. L'allegato 3 DM 635/16 individua "le seguenti tipologie di corsi di studio:

- a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale;
- b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi:

- c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative;
- d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.

I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a).

I corsi afferenti a classi che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b). ...”

- 5.2. La tipologia di corso di studio dovrà essere indicata nel relativo quadro della SUA-CdS.
- 5.3. I corsi con una replica offerta integralmente o prevalentemente a distanza sono considerati come due corsi separati, uno offerto in modalità convenzionale o mista e l'altro in modalità prevalentemente o integralmente a distanza, ciascuno con un proprio Ordinamento e i propri requisiti di accreditamento.
- 5.4. I corsi di studio prevalentemente a distanza (tipologia 1.c) e integralmente a distanza (tipologia 1.d) possono essere istituiti esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di esame costituite con modalità definite dal Regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno 1 docente ogni 30 studenti.
- 5.5. Il CUN potrà dare parere favorevole all'erogazione in modalità prevalentemente a distanza solo se l'Ordinamento è accompagnato da dichiarazione del NdV, o da convenzioni con enti esterni qualificati, che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture, interne o esterne, adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dichiarati.
- 5.6. I corsi di studio interamente o prevalentemente a distanza devono soddisfare specifici requisiti per l'accREDITAMENTO INIZIALE e per l'accREDITAMENTO periodico. In particolare sono previsti requisiti specifici in termini di docenti di riferimento e tutor.

6. Corsi di studio internazionali

- 6.1. L'allegato 3 DM 635/16 individua i corsi a carattere internazionale secondo le seguenti definizioni:
 - a) corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
 - b) con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero;
 - c) corsi erogati in lingua straniera;
 - d) corsi di laurea magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020" Azione Centralizzata Chiave 1.
- 6.2. Corsi con una replica offerta integralmente in lingua straniera sono considerati come due corsi separati, uno offerto in italiano e l'altro in lingua, ciascuno con un proprio Ordinamento e i propri requisiti di accreditamento.
- 6.3. Possono essere indicate più lingue solo quando il corso di studio contiene percorsi offerti in lingue diverse o che comprendono insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Se gli unici

insegnamenti in lingua straniera previsti dal corso sono facoltativi non obbligatori per alcun curriculum, allora bisogna indicare che il corso è in italiano.

- 6.4. Il carattere internazionale di un corso di studio secondo il D.M. 635/16 dovrà essere indicato come tale nel relativo quadro della SUA-CdS; in particolare, questo avverrà automaticamente se viene dichiarata una lingua straniera come unica lingua di erogazione del corso oppure se si tratta di un corso interateneo con un Ateneo straniero.
- 6.5. Per i corsi di studio erogati interamente in una lingua diversa dall'italiano è necessario che adeguate competenze linguistiche (equiparabili di norma al livello B2) siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso.

7. Corsi interclasse

- 7.1. I corsi di studio interclasse sono corsi il cui Ordinamento rispetta i requisiti di entrambe le classi. Lo studente è tenuto a scegliere contestualmente all'atto dell'immatricolazione la classe entro la quale intende conseguire il titolo, ferma restando la possibilità di modificare la scelta effettuata, purché questa diventi definitiva all'atto dell'iscrizione all'ultimo anno (terzo anno per i corsi di laurea, secondo anno per i corsi di laurea magistrale).
- 7.2. Per i corsi di studio interclasse, il numero di docenti necessari è calcolato con riferimento alla classe in cui lo stesso risulta più elevato.
- 7.3. Nei corsi interclasse le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi devono condividere almeno 120 CFU nel caso di corsi di laurea e 60 CFU nel caso di corsi di laurea magistrale.
- 7.4. Il corso interclasse si configura comunque come un unico corso; non è conforme allo spirito della norma l'eventuale espediente di offrire, utilizzando lo strumento dei curricula all'interno di un unico contenitore, due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro. In particolare, tutti i percorsi formativi all'interno del corso di studi devono soddisfare i requisiti di entrambe le classi, in modo da permettere allo studente la possibilità di scegliere fino all'ultimo anno di corso in quale classe conseguire il titolo. Se le classi sono abbastanza "distanti" tra loro, nel senso che tra le rispettive attività di base e caratterizzanti non sono previsti SSD comuni che possano soddisfare i requisiti di entrambe le classi, diventa molto difficile, se non impossibile, costruire il corso interclasse.
- 7.5. Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono essere chiare e convincenti. A tal fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto; negli obiettivi formativi specifici dovrà essere evidenziata l'unitarietà del progetto (anche in presenza di curricula) e chiarita la necessità dell'appartenenza a entrambe le classi.

8. Corsi di laurea della stessa classe: condivisione di almeno 60 CFU

- 8.1. L'art. 11, comma 7, lettera a) del DM 270/04 prevede per i corsi di laurea della stessa classe, o a gruppi di corsi di laurea affini, l'obbligo di condividere almeno 60 CFU relativi ad attività formative di base e caratterizzanti, prima della differenziazione dei percorsi formativi.
- 8.2. In ogni caso, la condivisione dei 60 CFU per attività di base e caratterizzanti si applica anche ai vari curricula appartenenti al medesimo corso di laurea, come specificato nella nota MIUR 1632 del 13/03/08.
- 8.3. Il riconoscimento dei 60 CFU comuni è automatico nel caso di passaggio da un corso a un altro dichiarato affine.
- 8.4. I Consigli dei Corsi di Studio presentano proposte unitarie ai Dipartimenti interessati ed alle Scuole su tutte le questioni relative ai 60 CFU.

- 8.5. Corsi di laurea collocati all'interno della stessa classe possono essere dichiarati non affini con delibera del Senato Accademico su richiesta dei Dipartimenti interessati. Motivazioni che possono essere prese in considerazione, ma che non garantiscono automaticamente la non affinità, sono l'appartenenza a Scuole diverse, lo svolgimento in sedi diverse, la caratteristica di essere interateneo, la modalità di erogazione a distanza, la sostanziale e documentata differenza di obiettivi formativi.
- 8.6. La definizione della "non affinità" tra corsi di laurea diversi della stessa classe deve essere indicata nella SUA-CdS con l'inserimento di un documento di motivazioni e l'indicazione della delibera del Senato Accademico sull'argomento.

9. Corsi di studio della stessa classe: differenziazione per almeno 40 (30) CFU

- 9.1. I DDMM del 16 marzo 2007 prevedono anche, per i corsi di studio della stessa classe, il vincolo della differenziazione per almeno 40 CFU per i corsi di laurea e per almeno 30 CFU per i corsi di laurea magistrale.
- 9.2. Nel DM 386/07 si sottolinea la necessità di fornire motivazioni chiare per l'attivazione di più corsi di studio nell'ambito della stessa classe, e si prevede, a tal proposito, l'acquisizione di parere favorevole da parte del CUN. Inoltre, si specifica che la differenziazione tra due corsi di studio della stessa classe si intende come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun SSD (settore scientifico-disciplinare). Infine, la differenziazione sarà calcolata per ogni singolo curriculum: essa dovrà infatti verificarsi tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
- 9.3. Contestualmente all'inserimento dell'Ordinamento del corso di studio nella SUA-CdS, la differenziazione dei 40 (30) CFU viene garantita dall'Ateneo nel momento dell'istituzione del corso di studio con un apposito controllo effettuato dalla SUA-CdS.
- 9.4. Le strutture didattiche accertano fin dalla fase della formulazione dell'Ordinamento che, anche a livello di offerta formativa, sia rispettata la dovuta differenziazione fra i diversi corsi di studio della stessa classe.

10. Consultazione con le parti sociali-organizzazioni rappresentative e comitato di indirizzo

- 10.1. Il D.M. 270/2004 art. 11 c. 4 prevede che i contenuti dell'Ordinamento didattico in relazione a denominazioni e obiettivi formativi dei corsi di studio, al quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, ai crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito e alle caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio "sono assunti dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali".
- 10.2. La consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, è obbligatoria nella fase di istituzione di un nuovo corso di studio. Queste azioni devono essere documentate nel quadro A1a della scheda SUA-CdS.
- 10.3. Le consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione, dei servizi e delle professioni devono essere svolte con cadenza almeno biennale.
- 10.4. Il resoconto delle consultazioni successive all'istituzione del corso dovranno essere indicate nel quadro A1b della scheda SUA-CdS che non fa parte dell'Ordinamento. I corsi che modificano l'Ordinamento e per i quali è stata effettuata una nuova consultazione devono indicare nelle Comunicazioni al CUN che nel quadro A1.b sono riportati i risultati delle rinnovate consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni.

- 10.5. Il CUN con la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 19/20) inoltre precisa che è necessario mantenere un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per comunicare le finalità dell'offerta formativa proposta, sia per instaurare con esso una fattiva collaborazione nell'individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere con i corsi di laurea e laurea magistrale. Inoltre un'interazione successiva alla progettazione del corso, in itinere, con le parti interessate è importante anche ai fini della verifica di coerenza tra i profili professionali (identificati a seguito dell'iniziale analisi della domanda di formazione) e i risultati di apprendimento che sono stati, invece, definiti dalla struttura didattica competente.
- 10.6. Le linee guida ANVUR per l'accREDITAMENTO iniziale richiamano in vari punti anche la costituzione di un apposito comitato di indirizzo permanente (ad es. un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Corso di studio, della componente studentesca e del mondo del lavoro) che possa svolgere quel ruolo di indirizzo nella "manutenzione" continua del progetto formativo. Esso facilita una interlocuzione stabile con i soggetti interessati al corso di studio, che consente di monitorare con periodicità la rispondenza del percorso formativo alle esigenze di formazione rappresentate dalle parti interessate. Nel nostro Ateneo il Gruppo di AccredITAMENTO e Autovalutazione (GAV), nella cui composizione è previsto almeno un rappresentante degli stakeholders, svolge le funzioni del Comitato di indirizzo.

11. Docenti di riferimento

- 11.1. L'All. A del DM 6/2019 definisce il numero e le caratteristiche dei docenti di riferimento necessari per la conferma annuale dell'accREDITAMENTO e l'attivazione di ciascun corso di studio.
- 11.2. Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accREDITAMENTO iniziale (e periodico) dei corsi di studio si fa quindi riferimento agli indicatori disposti dall'all. A, lett. b) del DM 6/2019, calcolati con riferimento al quadro della didattica erogata nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi di studio già accREDITATI. Nel caso dei corsi di studio di nuova istituzione, invece, si fa riferimento al quadro della didattica programmata.
- 11.3. Le predette numerosità di docenti sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'all. D del DM 6/2019. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:
- per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrIVIBILI al primo anno attribuito agli atenei;
 - per i corsi già accREDITATI erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due a.a. antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare;
 - per i corsi già accREDITATI erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
 - per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accREDITAMENTO, e per i corsi che ancora non hanno completato un ciclo di studi alle numerosità massime riportate nell'allegato D.
- 11.4. Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'all. D, il numero di docenti di riferimento viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie. Per quanto riguarda le caratteristiche dei docenti, con il superamento delle numerosità massime è sufficiente mantenere la quota minima per i professori a tempo indeterminato.
- 11.5. Il DM 6/2019 prevede che possano essere utilizzati come docenti di riferimento anche i docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010.

- 11.6. Come previsto dalla delibera del S.A. n. 8/2019 è permesso l'utilizzo dei docenti a contratto ex art. 23 L. 240/2010 solo in casi eccezionali sufficientemente motivati e nei casi in cui si verifichi un significativo aumento della numerosità degli studenti rispetto al numero massimo previsto dalla classe di laurea. La CPQD esaminerà le richieste in merito all'utilizzo dei docenti a contratto quali docenti di riferimento al fine del loro eventuale accoglimento entro il termine ministeriale per la compilazione della Scheda SUA-Cds.
- 11.7. L'allegato A (tabella K) del DM 6/2019, precisa che per i corsi internazionali di tipologia a) e d), nonché per quelli di tipologia c) che abbiano concluso un ciclo di studi e
- abbiano una percentuale di studenti con titolo d'accesso conseguito all'estero almeno pari al 10% (media del triennio precedente),
 - i docenti di riferimento abbiano adeguate competenze linguistiche,
- è possibile utilizzare fino al 50% di docenti strutturati in università straniere come docenti di riferimento.
- Per i corsi internazionali di tipologia b) è possibile utilizzare fino al 20% di docenti strutturati in università straniere come docenti di riferimento
- 11.8. I docenti di riferimento sono individuati dalle strutture didattiche tra coloro che contribuiscono attivamente alla didattica del corso e vengono indicati annualmente nella SUA-CdS. Essi, oltre a rispettare quanto richiesto dalla normativa: a) devono essere consapevoli del ruolo che gli viene attribuito; b) non possono variare in corso d'anno e non possono cessare il loro ruolo all'interno del corso, a meno che non insorgano cause di forza maggiore. In questo ultimo caso la struttura didattica dovrà darne comunicazione tempestiva alla Scuola e al competente servizio centrale di Ateneo.
- 11.9. Qualora un corso di studio, a seguito dell'imprevista mancanza di un docente di riferimento in corso d'anno, scenda al di sotto del minimo previsto, dovrà individuare un sostituto. L'Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità si farà carico delle relative comunicazioni agli organi ministeriali.
- 11.10. L'individuazione dei docenti di riferimento deve essere effettuata attraverso la previsione corretta dell'utenza sostenibile, basata sull'andamento reale delle iscrizioni. Questo è di cruciale importanza per la verifica ex post del requisito di docenza, la cui positività è vincolante per la conferma dell'accreditamento del corso di studio stesso.
- 11.11. A tal fine, nel predisporre l'offerta di ciascun anno accademico, si dovrà tenere conto della numerosità degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. precedente in tutti i casi in cui non si preveda l'introduzione della programmazione degli accessi.

12. Numero minimo di studenti per corso di studio

- 12.1. Non è consentito l'inserimento in offerta formativa dei corsi di studio che, al 31 gennaio, presenteranno un numero di iscritti al 1° anno, calcolato come media degli iscritti al 1° anno dei due a.a. precedenti, inferiore rispettivamente a:
- 30 per i corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico,
 - 15 per corsi di laurea magistrale.
- 12.2. Benché inseriti nell'offerta formativa, non sono attivati i corsi di studio che, alla data di chiusura delle preimmatricolazioni, presentino un numero di studenti preiscritti inferiori al suddetto numero minimo.
- 12.3. Tali regole non si applicano:
- ai corsi a programmazione nazionale per i quali siano stati assegnati dal MIUR un numero inferiore di posti;

- ai corsi di laurea e di laurea magistrale interateneo per i quali il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione dovrà essere indicato nelle convenzioni;
 - ai corsi di laurea e laurea magistrale internazionali.
- 12.4. Il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione del corso di studio dovrà essere indicato nel relativo avviso di ammissione.

13. Numero minimo di studenti per curriculum

- 13.1. Le strutture didattiche in fase di attivazione dei corsi di studio stabiliscono il numero minimo di iscritti per l'attivazione di un curriculum che non può essere inferiore a 5 studenti, con l'eccezione dei corsi internazionali nei quali possono essere attivati curricula in base ad accordi con atenei stranieri che prevedano un numero di studenti inferiore.
- 13.2. Il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione di ciascun curriculum del corso di studio dovrà essere indicato nel relativo avviso di ammissione.

14. Programmazione degli accessi

- 14.1. I corsi ad accesso programmato sono individuati secondo quanto previsto dalla legge 264/99.
- 14.2. La ridefinizione del numero di posti programmati e/o l'individuazione di corsi per cui si richiede la programmazione degli accessi, dovrà inoltre tenere conto dei dati storici degli iscritti, del trend delle immatricolazioni, delle linee guida ANVUR.
- 14.3. Nel rispetto dei vincoli suddetti, si richiede ai Corsi di Studio attualmente ad accesso programmato, di effettuare una attenta valutazione delle motivazioni e della permanenza delle criticità che hanno condotto a tale programmazione al fine di ampliare al massimo la possibilità di accesso degli studenti con un aumento dei posti previsti ovvero l'adozione dell'accesso libero.
- 14.4. Si richiede inoltre a tutti i Corsi di Studio di rivalutare il contingente riservato agli studenti stranieri/internazionali non comunitari residenti all'estero, tenendo conto della propria capacità ricettiva per tale categoria di studenti, al fine di aumentarne al massimo le possibilità di accesso.
- 14.5. La programmazione degli accessi, compresa la definizione del contingente riservato agli studenti internazionali residenti all'estero, viene approvata annualmente dagli Organi di Ateneo entro le scadenze definite nel Calendario delle attività e viene pubblicata nel Prospetto dell'offerta formativa.

15. Modalità di superamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi

- 15.1 L'art. 6 comma 1 della L. 270/2010 stabilisce che per essere ammessi ad un corso di laurea è necessaria un'adeguata preparazione iniziale che viene verificata attraverso una prova di ammissione utilizzata sia per la predisposizione della graduatoria di merito e sia per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
- 15.2 La CPQD darà indicazioni operative sulle possibili modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi da parte degli studenti, in particolare al fine di attuare iniziative diverse dal superamento di uno specifico esame curricolare.

SECONDA PARTE

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Le modifiche introdotte rispetto alle linee guida precedenti si applicano a partire dalla programmazione didattica per la coorte di immatricolati nell'a.a. 2020/21 nei corsi di studio attivati.

Le attività formative offerte con riferimento alla programmazione effettuata negli anni precedenti manterranno la struttura e le caratteristiche a suo tempo definite.

16. Attività di base, caratterizzanti, affini e integrative – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico

- 16.1. Il DM 270/04 e i decreti di riferimento per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale definiscono le regole generali ed il numero minimo di CFU che gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio devono prevedere per le tipologie di attività formative di base e caratterizzanti (TAF-A e TAF -B) e ambito disciplinare, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
- 16.2. Nella progettazione dei corsi di studio deve essere sempre garantita la coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali. Il CUN con la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 19/20) precisa che, nel preparare la tabella delle attività formative, è necessario assicurarsi di aver inserito tutti i SSD necessari per realizzare gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo all'importanza assegnatagli negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo di ciascun eventuale curriculum. Nel caso in cui dagli obiettivi formativi specifici si evinca che un settore (o gruppo di settori) sia rilevante per un curriculum ma non per altri, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza.
- 16.3. Relativamente all'ampiezza degli intervalli di CFU (negli ambiti disciplinari e quindi nelle correlate attività formative), il CUN rammenta che, di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Un'eccezione è il caso di corsi di studio contenenti curricula concentrati su ambiti diversi delle attività caratterizzanti. In questa ipotesi è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata esplicitamente nelle note alle attività caratterizzanti, e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti.
- 16.4. Con riferimento all'art. 10 comma 5 lettera b, del DM 270/04, vengono fissati per le attività affini o integrative (TAF-C):
- non meno di 18 CFU nei corsi di laurea,
 - non meno di 12 CFU nei corsi di laurea magistrali,
 - non meno di 30 CFU nei corsi di laurea magistrali a ciclo unico;
 - e, per i corsi di studio attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie:
 - non meno di 5 CFU nei corsi di laurea,
 - non meno di 5 CFU nei corsi di laurea magistrali.
- Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.
- 16.5. Tenuto conto di tali vincoli, il CUN precisa che il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso.
- 16.6. Con specifico riguardo ai SSD di base o caratterizzanti inseriti fra le attività affini, il CUN rammenta che,

di norma, ciò dovrebbe essere evitato soprattutto nei corsi di laurea. Nei corsi di laurea magistrale, è possibile segnalare la presenza di settori che sono caratterizzanti per alcuni curricula mentre sono integrativi per altri. In ogni caso, se nelle attività affini o integrative compaiono settori già inseriti nell'Ordinamento didattico fra le attività di base o caratterizzanti, è necessario che vi compaiano anche settori che non lo sono, e che nelle note alle attività affini o integrative sia inserita la frase "Il Regolamento didattico del Corso di Studio e l'Offerta programmata saranno tali da consentire, agli studenti che lo vogliano, di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non siano già caratterizzanti".

17. Attività a scelta autonoma

- 17.1. Nel rispetto della coerenza con il percorso formativo, verificata dal Consiglio di Corso di Studio competente, lo studente deve poter scegliere di norma tra tutte le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative erogate in Ateneo nei vari corsi di studio al fine di acquisire i crediti formativi assegnati dall'Ordinamento alla scelta autonoma (TAF-D) come previsto dall'art. 10 comma 5 lettera a del DM 270/04. A tal fine possono anche essere scelti insegnamenti erogati in altri atenei e in altre istituzioni, questi ultimi sulla base di convenzioni.
- 17.2. Si richiede ai Corsi di studio di sostenere la scelta in ambiti disciplinari anche differenti da quelli del proprio corso di studio al fine di favorire l'approccio interdisciplinare e l'acquisizione di competenze trasversali sempre più richieste nel mondo del lavoro
- 17.3. Qualora i Corsi di studio definiscano specifici criteri per il riconoscimento, i crediti per la scelta autonoma potranno essere acquisiti dagli studenti anche su attività formative creditizzate offerte nelle Summer and Winter School di Ateneo.
- 17.4. Lo studente effettua la propria scelta attraverso la presentazione di un piano di studio ad approvazione automatica oppure da sottoporre a valutazione del corso di studio secondo quanto previsto al successivo punto 18.5. Agli studenti iscritti ad un corso di laurea di norma non è consentito scegliere attività programmate per i corsi di laurea magistrale e viceversa.
- 17.5. Fanno eccezione alla regola suddetta gli insegnamenti riconosciuti dall'Ateneo come General Courses ovvero insegnamenti utili per l'acquisizione di competenze trasversali, i quali sono inseriti nell'offerta formativa di un corso di laurea o laurea magistrale che preveda i relativi SSD, ma possono essere scelti dagli studenti di qualsiasi corso di studio dell'Ateneo.
- 17.6. La Commissione Didattica di Ateneo definisce annualmente l'elenco dei General Courses in offerta e le eventuali regole per la scelta degli studenti. L'elenco annuale dei General Courses viene reso pubblico attraverso il sito web di Ateneo.
- 17.7. Per permettere la scelta di attività di tipologia diversa da base, caratterizzanti, affini o integrative, oppure di attività programmate per corsi di studio di livello differente, il Presidente del Corso di Studio può richiedere al Rettore alla didattica una deroga motivata. Tali eccezioni saranno gestite con specifici piani di studio.
- 17.8. A questa tipologia di attività formative devono essere riservati:
 - non meno di 12 CFU nelle lauree,
 - non meno di 8 CFU nelle lauree magistrali,
 - di norma, non meno di 15 CFU nelle lauree magistrali a ciclo unico.Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.
Per i corsi di laurea dell'Ateneo attivati nelle classi delle professioni sanitarie devono essere riservati:
 - non meno di 6 CFU nelle lauree,
 - non meno di 6 CFU nelle lauree magistrali.
- 17.9. Le attività a scelta autonoma approvate, se individuate tra quelle erogate dall'Ateneo, vengono

registrate con il voto e i CFU previsti per il corso di studio da cui vengono offerti. I relativi voti concorrono alla formazione della media solo se così è stabilito dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

17.10. E' possibile inserire nell'Offerta programmata di ciascun corso di studio insegnamenti, riconducibili a settori di base, caratterizzanti, affini o integrativi, previsti dall'Ordinamento, utilizzabili dagli studenti anche solo come attività formative a scelta autonoma.

17.11. Per i corsi di laurea attivati su più sedi deve essere garantito lo svolgimento del corso di studi nella sede stessa offrendo un numero di CFU per la scelta autonoma almeno pari a quelli previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

17.12. Gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 BIS) possono effettuare le proprie scelte autonome a partire da un elenco deliberato annualmente dal Consiglio di Corso di Studio e individuato fra le attività di base, caratterizzanti ed affini integrative offerte dall'Ateneo.

18. Altre attività (art. 10 comma 5 lettere c, d, e del DM 270)

18.1. Con riferimento all'art. 10 comma 5 lettere c, d, e del DM 270/04, vengono fissati per le attività della lettera c) - prova finale e lingua (TAF-E):

- non meno di 6 CFU nei corsi di laurea,
- non meno di 15 CFU in tutti i corsi di laurea magistrale (se biennali solo per la prova finale).

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

18.2. Per i corsi di laurea attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie vengono fissati per le attività formative per la prova finale e per la lingua inglese (TAF-E):

- non meno di 9 CFU dei quali almeno 3 CFU per la lingua inglese nei corsi di laurea,
- non meno di 1 CFU per la lingua inglese nei corsi di laurea magistrale.

18.3. Vengono fissati per le attività della lettera d) - ulteriori attività formative (TAF-F):

- non meno di 3 CFU nei corsi di laurea,
- non meno di 1 CFU in tutti i corsi di laurea magistrale.

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

18.4. Per i corsi di studio attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie vengono fissati per le ulteriori attività formative (TAF-F):

- non meno di 9 CFU dei quali 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD per i corsi di laurea,
- non meno di 5 CFU per i corsi di laurea magistrale.

18.5. Per le attività della lettera e) - stage e tirocini presso enti, non vengono fissati limiti numerici; nel caso in cui esse siano previste nell'Ordinamento didattico e compaiano nell'offerta formativa di un corso di studio, devono essere state stipulate le apposite convenzioni.

19. Regolamento didattico del Corso di Studio, Offerta didattica programmata, piano di studio

19.1. Il **Regolamento didattico del Corso di Studio** rappresenta un "contratto" vero e proprio tra l'Università e la coorte di studenti che si immatricola ad un corso di studio dell'Ateneo, in un certo anno accademico. Tale contratto contiene le fondamentali regole adottate dal Corso di Studio per l'ammissione, la gestione della carriera e la prova finale, nonché l'indicazione di ciò che verrà offerto agli studenti negli anni previsti di durata del corso di studio.

19.2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio deve essere redatto secondo lo schema approvato dal

- Senato Accademico e deve essere aggiornato annualmente, entro le scadenze definite nel Calendario delle attività, con:
- le eventuali modifiche di RAD (allegato 1 al Regolamento),
 - l'Offerta programmata per la coorte di immatricolati (allegato 2 al Regolamento),
 - eventuali schemi di piani di studio ad approvazione automatica (allegato 3 al Regolamento).
- 19.3. **L'Offerta didattica programmata** rappresenta un elemento fondamentale del Regolamento didattico del Corso di Studio che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) del DM 270/04, determina l'elenco degli insegnamenti, eventualmente articolati in moduli, con l'indicazione dei SSD di riferimento, nonché delle altre attività formative disponibili per la coorte di studenti che si immatricola in un determinato anno accademico a ciascun curriculum del corso di studio stesso.
- 19.4. Le attività formative previste nell'Offerta programmata di ciascuna coorte devono essere associate ad un unico anno di corso per tutti gli studenti di ciascun curriculum.
- 19.5. Per **piano di studio** si intende lo specifico "progetto formativo", articolato in attività formative, che lo studente deve seguire per il conseguimento di un titolo di studio. Tale piano deve essere presentato dagli studenti entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente Struttura didattica. I Consigli di Corso di Studio possono deliberare schemi di piano di studio standard che possono essere approvati "automaticamente" all'atto della presentazione on-line da parte degli studenti. Gli schemi standard possono prevedere un pacchetto predefinito di insegnamenti anche per le attività a scelta autonoma degli studenti. In alternativa, ove non siano definiti schemi standard così come per i piani "individuali", la proposta e la presentazione del piano da parte degli studenti vengono comunque gestite attraverso il sistema informativo di Ateneo, previa definizione, da parte del corso di studio, di un adeguato insieme di "regole di scelta". In questi casi, dopo la presentazione da parte dello studente, il piano viene valutato attraverso una procedura on line dal competente Consiglio di Corso di Studio o da una commissione da esso appositamente nominata.
- 19.6. Tutti i piani di studio degli studenti devono rispettare i vincoli dell'Ordinamento (art. 4 c. 3 lett c del Regolamento didattico di Ateneo).
- Al fine di garantire il rispetto di tali vincoli:
- per i piani ad approvazione automatica è necessario che lo schema di piano corrisponda ai vincoli definiti per l'Offerta programmata della coorte;
 - per i piani ad approvazione o per i piani individuali, che possono contenere attività formative presenti nell'offerta didattica dell'Università anche non previste nell'Offerta programmata dal corso di studio, la commissione valutatrice, oltre alla coerenza del percorso formativo proposto, dovrà verificare che nel piano siano presenti un numero di crediti formativi tali da rientrare negli intervalli (min –max) previsti dall'Ordinamento del Corso di Studio di appartenenza per le tipologie Base, Caratterizzante e Affini o integrative. Piani di studio di questo tipo possono superare il numero di CFU massimo previsto dall'ordinamento per Altre attività e insegnamenti a Scelta autonoma degli studenti se le attività o gli insegnamenti scelti sono comunque utili per il raggiungimento del numero minimo di CFU.
- 19.7. Nel caso di piani individuali, per i soli crediti a libera scelta dello studente e qualora il Regolamento del Corso di Studio lo consenta, è possibile utilizzare attività formative riconosciute non appartenenti all'offerta didattica dell'Ateneo, purché provenienti da insegnamenti di altri atenei italiani o stranieri, o di altre istituzioni con le quali è stata stipulata apposita convenzione, nei limiti e con i vincoli posti dalla normativa nazionale e di Ateneo. Qualora i Corsi di studio definiscano specifici criteri per il riconoscimento, nei piani individuali è inoltre possibile utilizzare attività formative riconosciute offerte nelle Summer and Winter School di Ateneo.
- 19.8. Esami aggiuntivi oltre i crediti previsti per il conseguimento del titolo (180 CFU ovvero 120 CFU

- ovvero 300 o 360 CFU) sono possibili nel piano di studio solo se non superano il numero massimo di esami previsto e compatibilmente con i vincoli sugli intervalli (min-max) previsti dall'Ordinamento del Corso di Studio. Nel caso il numero massimo di esami previsti sia superato o i vincoli di Ordinamento non siano rispettati, gli esami aggiuntivi saranno registrati come "fuori piano".
- 19.9. Tutti i vincoli di propedeuticità, sbarramento e blocco all'iscrizione, definiti nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sono gestiti e controllati attraverso il sistema informativo di Ateneo. I Corsi di studio dovranno monitorare l'efficacia di tali vincoli e mantenere solo quelli necessari a garantire l'adeguata preparazione degli studenti.
- 19.10. Ferma restando la facoltà del Consiglio di Corso di Studio di definire nel Regolamento didattico se e in quali casi sia possibile per gli studenti anticipare gli esami degli anni successivi, tale possibilità deve essere sempre garantita (anche in caso di cambio di Ordinamento) per gli studenti che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso.
- 19.11. Per quanto riguarda gli studenti in ritardo con il proprio percorso:
- nel caso una attività didattica prevista nell'Offerta programmata della loro coorte non sia riproposta per le coorti successive e quindi non risulti più erogata, il Consiglio di Corso di Studio, dopo il completamento degli appelli previsti, può individuare una attività sostitutiva tra le attività offerte nelle coorti successive da inserire nel piano di studio. La nuova attività deve comunque rispettare i vincoli del numero di CFU e di SSD previsti per la coorte di appartenenza dello studente;
 - nel caso di variazione del programma d'esame, il docente dopo il completamento degli appelli previsti, può richiedere agli studenti il sostenimento dell'esame sul programma aggiornato.

20. Didattica frontale, struttura delle attività formative e relativi esami

- 20.1. Per **didattica frontale** si intendono le lezioni e tutte le attività didattiche a cui corrispondono crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito di attività formative nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale e nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica comunicata al MIUR.
- 20.2. Ad un CFU corrispondono, di norma, un numero di ore di lezione variabile tra un minimo di 7 e un massimo di 8. Nel caso di laboratorio, esercitazione o attività a gruppi ristretti di studenti il numero di ore di didattica per CFU può aumentare fino a 16.
Possono derogare ai suddetti limiti i corsi soggetti a normative europee, che dovranno attenersi a tali direttive.
- 20.3. Per i corsi di laurea attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie si stabilisce un minimo di 10 e un massimo di 12 ore di didattica frontale per CFU.
- 20.4. Le attività di prova finale e stage e tirocinio non prevedono ore di didattica frontale.
- 20.5. Una **attività singola** è un'attività formativa non suddivisa in moduli assegnata ad un docente che ne è il responsabile (titolare dell'insegnamento) e ne presiede la commissione di esame. Essa deve essere svolta totalmente o in modo preponderante dal docente responsabile e per la eventuale parte restante da uno o più docenti, sia come parte del compito istituzionale che come affidamento aggiuntivo, oppure da qualificato personale esterno .
Un'attività singola può appartenere a più SSD per ciascuno dei quali deve essere definito il corrispondente numero di CFU.
L'esame è unico e non sono ammesse singole prove riferite alle eventuali parti svolte da docenti diversi dal responsabile dell'attività.
L'attività singola si svolge entro un unico anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.
- 20.6. Un **corso integrato** è un'attività formativa che, pur prevedendo un unico esame e un unico voto, è composta al massimo da 3 moduli distinti, ciascuno riferito ad un unico SSD.

I moduli possono essere di SSD differenti, possono essere in ambiti diversi o appartenere a tipologie diverse.

I vari moduli possono essere affidati al medesimo docente o a docenti diversi, uno dei quali è designato responsabile (titolare) del corso integrato e presidente della commissione di esame.

Il corso integrato si svolge entro un unico anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.

- 20.7. Il docente Responsabile dell'attività singola o del corso integrato è quello a cui sono assegnati il maggior numero di CFU. A parità di CFU il responsabile è colui che ha la qualifica più elevata o, in caso di equivalenza, la maggiore anzianità di servizio, salvo diverso accordo tra i docenti interessati.
- 20.8. Per ciascun docente dell'attività singola o del corso integrato devono essere indicati: il tipo di attività svolta, le ore di didattica frontale, il settore scientifico disciplinare e il numero intero di crediti assegnati alla relativa parte di attività o modulo.

21. Didattica integrativa

- 21.1. Per **didattica integrativa** si intendono le attività didattiche previste nell'ambito di attività formative, a cui non corrispondono crediti formativi universitari (esempio: esercitazioni facoltative non previste dalla programmazione didattica, assistenza allo svolgimento delle attività didattiche tenute da altro docente, interventi di tipo seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio ecc.).
- 21.2. La didattica integrativa non viene inserita nelle banche dati dell'Ateneo per la didattica.

22. Numero di esami e tipo di valutazione

- 22.1. La normativa vigente prevede un limite al numero delle prove di esame nei corsi di studio: al massimo 20 esami per i corsi di laurea, 12 per i corsi di laurea magistrale, 30 e 36 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata, rispettivamente, pari a 5 o 6 anni. Ai fini del conteggio del numero degli esami, vengono considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, mentre le attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF-D) possono essere considerate pari ad 1, indipendentemente dal numero effettivo di prove di esame sostenute. Le valutazioni relative alle altre attività formative previste dal DM 270/04 (TAF-E e TAF-F), in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta in autonomia dagli Atenei in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate ai fini del conteggio.
- 22.2. A livello di Ateneo è stato stabilito che il numero massimo di esami previsti per un corso di laurea è 19, per un corso di laurea magistrale 12 comprensivo delle attività autonomamente scelte dallo studente conteggiate come un unico esame.
- Per i corsi di laurea attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie, nei 19 esami per un triennio, sono considerati 3 esami relativi ai tirocini. Nei 12 esami per un biennio sono considerati 2 esami relativi ai tirocini.
- Il numero massimo di esami o verifiche per le lauree magistrali a ciclo unico di cinque anni è 30, per quelle di sei anni è 36 comprensivo delle attività autonomamente scelte dallo studente conteggiate come un unico esame.
- 22.3. Il numero massimo di corsi integrati è pari al numero di anni di durata normale del corso di studio: tre per i corsi di laurea, due per i corsi di laurea magistrale, cinque o sei per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
- Possono superare questo limite i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.
- 22.4. Tutte le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative devono prevedere una prova di esame il cui esito è espresso in trentesimi.

22.5. Ai fini del numero massimo di esami non sono considerate le seguenti attività formative, il cui esito d'esame è espresso sempre con un giudizio di idoneità:

- prova finale;
- stage e tirocini;
- accertamento della conoscenza di una lingua (inferiore a 6 CFU);
- accertamento di abilità informatiche (inferiore a 6 CFU);
- seminari e altre attività.

L'insieme delle attività per l'accertamento della conoscenza della lingua, abilità informatiche e seminari (lett. c, d, e) non possono superare i 10 CFU nei corsi di laurea e laurea magistrale, i 15 CFU nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Qualora le prove di accertamento della lingua o le attività informatiche prevedano almeno 6 CFU può essere previsto un voto in trentesimi. In questo caso concorreranno al numero massimo di esami.

Qualora un'attività singola preveda al suo interno solo una parte dei crediti rivolti all'accertamento della conoscenza di una lingua o delle abilità informatiche, avrà sempre un voto in trentesimi e verrà conteggiata per il raggiungimento del numero massimo di esami.

22.6. Nel caso di riconoscimento di esami sostenuti in ambito Erasmus/Erasmus Mundus/programmi di mobilità internazionale e di esami sostenuti presso altri Atenei il numero massimo degli esami effettivamente sostenuti potrà risultare superiore ai limiti sopra indicati.

23. Numero minimo di CFU

23.1. La normativa vigente prevede che gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del DM 270/2004, vengano organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo.

Per quanto riguarda gli insegnamenti e le attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

La suddetta possibilità è concessa per insegnamenti di base e caratterizzanti nelle classi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie nonché per i corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto doppio o multiplo (lett. a della tabella K), e per i corsi di laurea magistrale selezionati nell'ambito del programma Erasmus plus 2014-2020 (lett. d della tabella K)

Analoga eccezione può essere prevista nei casi in cui i valori minimi di CFU assegnati agli ambiti disciplinari nelle tabelle delle classi di laurea siano inferiori a 5/6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi formativi del corso di studio.

23.2. A livello di Ateneo sono adottati i seguenti vincoli generali relativamente alle attività di base, caratterizzanti, affini e integrative:

- un'attività singola deve corrispondere ad almeno 6 CFU e non più di 18 CFU, riferiti ad uno o più SSD. Il numero di crediti assegnati ad ogni SSD deve essere intero;
- i corsi integrati possono avere al massimo 3 moduli, ciascuno dei quali deve corrispondere ad almeno 6 CFU e a un solo SSD, per un totale non superiore a 18 CFU. Il numero di crediti assegnati ad ogni modulo deve essere intero.

Altre attività creditizzate possono avere un numero di CFU inferiore a 6 sempre intero.

- 23.3. Per i Corsi attivati dall'Ateneo nelle classi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, previa delibera motivata del Dipartimento di riferimento, sarà possibile attivare attività singole o moduli di corsi integrati con un numero di CFU ridotto fino a 4.
- 23.4. Limitatamente ai corsi delle Professioni sanitarie, previa delibera motivata del Dipartimento di riferimento sarà possibile attivare attività singole o moduli di corsi integrati con un numero di CFU ridotto fino a 3 per attività offerte al solo fine delle scelte autonome degli studenti.
- 23.5. Per i corsi di studio internazionali delle tipologie a e d della tabella K del DM 6/2019, qualora gli accordi con gli Atenei partner lo rendano indispensabile, previa delibera motivata del Dipartimento di riferimento sarà possibile attivare attività singole o moduli di corsi integrati con un numero di CFU anche inferiori a 4.
- 23.6. Come previsto dalla normativa vigente, tali vincoli non sono applicati nei casi in cui i valori minimi di CFU assegnati agli ambiti disciplinari nelle tabelle delle classi di laurea siano inferiori a 5/6 CFU.

24. Attività formative blended learning e on line

- 24.1. La didattica on-line, nelle varie tipologie previste dall'allegato 3 del DM 635/16 e richiamate nella prima parte del presente documento, è considerata attività didattica frontale qualora ad essa siano attribuiti dei CFU.
- 24.2. I Consigli dei Corsi di Studio dovranno definire in fase di programmazione didattica le attività da erogare in modalità blended learning e in modalità online entro le percentuali previste dal DM 635/16 calcolate rispetto all'offerta programmata complessiva per l'intera coorte.
- 24.3. I CCS possono definire proprie regole interne specifiche per le eventuali attività svolte in teledidattica anche tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze degli studenti frequentanti, dei contenuti da veicolare e di eventuali precedenti esperienze.

25. Attività formative in lingua diversa dall'italiano

I Consigli dei Corsi di Studio dovranno definire in fase di programmazione didattica le attività da erogare in lingua diversa dall'italiano nonché promuovere la creazione di percorsi di studi in collaborazione con Atenei stranieri. Per tali attività le lezioni, il materiale di studio e gli esami sono sempre erogati e svolti in lingua straniera.

- 25.1. In conformità alla delibera del Senato Accademico del 06/03/2013, per i corsi di laurea magistrali, si auspica l'attivazione di almeno due insegnamenti in lingua inglese o in altra lingua straniera.
- 25.2. La denominazione degli insegnamenti e delle attività erogate in lingua straniera, di norma, dovrà essere nella medesima lingua.
- 25.3. Tale regola non si applica alle attività formative per l'apprendimento di lingua e/o letteratura straniere che talvolta sono erogate in lingua straniera. In questo caso, considerata la tipologia e la varietà di queste attività, la denominazione dovrà essere in italiano.
- 25.4. Per favorire la comunicazione internazionale la denominazione di tutte le attività formative, sia erogate in italiano, sia in lingua straniera, deve essere tradotta anche in lingua inglese.

26. Mutuazioni

- 26.1. I Consigli dei Corsi di Studio, contestualmente alla definizione della didattica programmata, dovranno annualmente verificare le mutuazioni precedentemente attivate, valutando, ove possibile, la loro disattivazione.
- 26.2. In particolare:

- le mutuaioni di attività formative attivate presso altri Dipartimenti dovranno essere richieste entro tempi congrui e approvate dal Dipartimento competente;
- le attività formative mutate dovranno rispettare lingua, modalità e periodo di erogazione, CFU e programma (ovvero una parte dei CFU e del programma) dell'insegnamento "padre";
- non è ammessa l'aggiunta di didattica frontale "propria" a mutuaioni totali o parziali;
- ove la denominazione e/o il SSD dell'insegnamento mutuato differiscano da quelli dell'insegnamento "padre", andrà in ogni caso garantita la coerenza dei contenuti;
- tra corsi di studio di sedi diverse, non sono ammesse mutuaioni di attività formative obbligatorie o offerte in alternativa;
- non sono ammesse mutuaioni di attività formative attivate su corsi a numero programmato nazionale ed è necessaria l'approvazione del Consiglio di Corso di Studio competente in caso di numero programmato locale;
- di norma, non sono ammesse mutuaioni di insegnamenti tra corsi di laurea e corsi di laurea magistrale. Eventuali eccezioni ad es. per criticità temporanee nell'organizzazione di insegnamenti distinti o nell'individuazione dei docenti che ne assumano l'incarico didattico, sono possibili previa richiesta motivata al Rettore alla didattica da parte del Presidente del Corso di Studio;
- non sono ammesse mutuaioni di insegnamenti con denominazioni palesemente incongrue o contraddittorie.

27. Modifiche della programmazione didattica

- 27.1. La programmazione didattica per ciascuna coorte è definita secondo le tempistiche riportate nel Calendario delle attività approvato dalla CPQD e comunicato entro il mese di giugno dell'anno precedente.
- 27.2. Dopo la chiusura delle Schede SUA-CdS l'Offerta didattica programmata non potrà subire modifiche tranne la disattivazione di attività formative non obbligatorie o offerte in alternativa, a fronte di delibera del Consiglio di Dipartimento, salvo per errore materiale o per errore che influisca sulla carriera degli studenti. In quest'ultimo caso la struttura didattica di afferenza del corso di studio dovrà darne comunicazione tempestiva agli studenti coinvolti.
- 27.3. In particolare, non potranno essere attivati nuovi insegnamenti e non potranno essere modificati gli incarichi didattici attribuiti ai docenti di ruolo (salvo i casi di cessazioni impreviste, trasferimenti, collocazioni fuori ruolo e in aspettativa che impediscano al docente di erogare le attività didattiche precedentemente assegnate).

28. Syllabus

- 28.1. Il docente è tenuto, prima dell'inizio dell'attività didattica e comunque entro le date indicate dalle strutture didattiche, ad inserire all'interno dei sistemi informativi di Ateneo i contenuti del syllabus, secondo il formato standard definito dall'Ateneo.
- 28.2. Il Presidente del Corso di Studio ha la responsabilità di verificare che il syllabus di ciascun insegnamento:
 - sia coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio e dello specifico insegnamento;
 - non presenti sovrapposizione di contenuti con altri insegnamenti obbligatori del corso di laurea;
 - preveda un carico didattico per gli studenti adeguato al numero di CFU dell'insegnamento;
 - abbia recepito le eventuali richieste di miglioramento proposte dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti.

- 28.3. Il Presidente del Corso di Studio, entro la scadenza definita nel Calendario delle attività, dovrà confermare i contenuti inseriti dai docenti, ovvero garantire la compilazione del syllabus anche nel caso di insegnamenti non ancora coperti, per la presentazione dell'offerta formativa nel portale di Ateneo.
- 28.4. Il docente responsabile dell'insegnamento, d'accordo con il Presidente del Corso di Studio che dovrà confermarne nuovamente i contenuti, potrà integrare e aggiornare il syllabus anche successivamente a tale scadenza. I syllabus dei docenti a contratto dovranno comunque essere definitivi entro luglio per gli insegnamenti del I semestre ed entro settembre per quelli del II semestre.